

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 11.2.2019 La Nuova Procedura Civile, 1, 2019

Centro Studi



Edizioni

Opposizione all'esecuzione e cessazione della materia del contendere: contrasto giurisprudenziale in tema di spese processuali

di Giulio SPINA

Sommario

OUESITO		2
TESI NEGATIVA	O	2
TESI POSITIVA		2

^{*} Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile*; Direttore *Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile*.

QUESITO

Dichiarata <u>cessata la materia del contendere</u>, il giudice dell'<u>opposizione all'esecuzione</u> può condannare l'opponente al pagamento delle <u>spese processuali</u>?

TESI NEGATIVA

Tesi interpretativa

Dichiarata cessata la materia del contendere, rilevabile anche officiosamente in ogni stato e grado del giudizio, il giudice dell'opposizione non può, sulla base della disamina dei motivi proposti, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali.

Principali argomentazioni

- Rispetto del principio di soccombenza.
- I motivi proposti nel giudizio di opposizione all'esecuzione risultano assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione, con conseguente illegittimità "ex tunc" dell'esecuzione in parola.

Riferimenti giurisprudenziali

Cassazione civile n. 20868 del 2017.

TESI POSITIVA

Tesi interpretativa

Dichiarata cessata la materia del contendere, le spese devono essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale.

Principali argomentazioni

- l'onere delle spese è sorretto dal <u>principio di causalità</u> rispetto alla domanda svolta e non a fatti esterni, sebbene connessi, che ne inibiscano la compiuta delibazione;
- il rilievo d'ufficio della caducazione sopravvenuta del titolo, in questa chiave ricostruttiva, è un'eventualità propria del giudizio in parola, ma esterna ai motivi, che nelle opposizioni esecutive sono vincolanti; ne consegue, rispetto ai motivi cristallizzati con l'opposizione, la cessazione della correlativa materia del contendere;
- non vi è ragione per discostarsi dal principio generale della <u>soccombenza virtuale</u>, afferente alla regolazione delle spese nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere, che costituisce declinazione di quello di causalità quale sopra richiamato;
- diversamente, la redistribuzione dei costi della lite sarebbe innervata irrazionalmente dalla casualità, determinata, cioè, dalla tempistica della caducazione del titolo, e s'incentiverebbe un possibile utilizzo strumentale dell'opposizione.
- all'esecutato (opponente) spetterà sempre la tutela distintamente prevista dall'art. 96 c.p.c., comma 2, per l'ipotesi, appunto, di messa in esecuzione, senza la normale prudenza, di un titolo di cui risulti accertata l'inesistenza, sicchè l'esposta ricostruzione non lascia residuare neppure alcuna complessiva criticità.

Riferimenti giurisprudenziali

Cassazione civile n. 6016 del 2017 e n. 31955 del 2018.

